

ACCORDO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102,

TRA

Biomasse Olevano srl con sede legale in via Gaetano de Castilia 6/A – 20124 Milano, C.F. – P.IVA 06694350965, rappresentata dal suo Presidente e Amministratore Delegato Bruno Covili Faggioli
denominato anche “BiOlevano” o “Trasformatore”

E

Ledoga S.r.l. con sede legale in San Michele Mondovì (CN), via Torre 7, CF e P.IVA 02956530048 rappresentata dal suo Legale Rappresentante Andrea Battaglia,
denominato anche “Ledoga” a seconda del ruolo svolto anche “Collettore” e/o Produttore”;

E

M.P.G. S.r.l. con sede legale in Via Circonvallazione, 3 12075 Garesio (Cn), C.F. - P.IVA 02389610045, in nome del suo Legale Rappresentante Patrizio Mao
denominato anche “MPG”, e a seconda del ruolo svolto anche “Collettore” e/o Produttore”;

E

Pastorino S.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in Via Roma 18/6 CAP 17043 Carcere (SV), C.F. - P.IVA 01639780095 in nome del suo amministratore unico Adolfo Pastorino
denominato anche “Pastorino”, e a seconda del ruolo svolto anche “Collettore” e/o Produttore”;

E

Massoni P. e M. S.r.l. – con sede legale in Via Sottomonte, N°160 - 55060 - Guamo Capannori (LU), iscritta al Registro delle imprese di Lucca, n° di iscrizione 92321, Partita IVA n° 00410040463, in persona del Sig. Paolo Massoni, nella qualità di Legale Rappresentante.
denominato anche “Massoni” a seconda del ruolo svolto anche “Collettore” e/o Produttore”

E

Avalenbentley S.r.l. - con sede legale in Via Ripamonti, N°44 - 20136 - Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano, n° di iscrizione 2023427, Partita IVA n° 08402530961, in persona del Sig. Giovanni DeGiorgi, nella qualità di Amministratore Unico.
denominato anche “Avalenbentley” a seconda del ruolo svolto anche “Collettore” e/o Produttore”

il Trasformatore, i Collettori e i Produttori di seguito congiuntamente, le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a. Gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- b. il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06 , in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agro-energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in alternativa alle intese di filiera;

- c. in virtù del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2012, oltre ai soggetti economici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro-energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agrienergetica, garantendo la tracciabilità della materia prima utilizzata, con la condizione vincolante che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre regioni oppure il progetto di trasformazione agrienergetica sia stato dichiarato di «interesse nazionale» dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 81 dell'11 marzo 2006;
- d. la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- e. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (i.e. legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- f. il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
- g. il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. con la circolare del Ministero delle Politiche Agroforestali (di seguito “MIPAAF”) n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
- i. il D.LGS. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010) prevede, all'art. 24 “Meccanismi di incentivazione” – Comma 2 Punto g) che “*per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima*” ed al Punto h) che “*... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera*”;
- j. BiOlevano è proprietario di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata da biomassa legnosa vergine della potenza elettrica netta di circa 18 MWe ubicata nel Comune di Olevano di Lomellina (PV) (la “**Centrale**”). Ai fini del presente contratto (di seguito l’“**Accordo Quadro**”), il Trasformatore è il soggetto cui è demandato il compito di provvedere, in via esclusiva, alla valorizzazione energetica del Prodotto nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni autorizzative previste. Ai fini del presente Accordo Quadro, per “Prodotto” o “Prodotti” si deve intendere la biomassa derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali così come definita dalla Tabella A del DM 2 marzo 2010 e precisamente prodotti derivanti da: (i) colture dedicate agricole e forestali (Tipologia I), (ii) gestione del bosco (Tipologia II), (iii) residui di campo (scarto di coltivazione delle aziende agricole) (Tipologia III) e (iv) Scarto di lavorazione meccanica di biomasse agroforestali vergini (Tipologia IV). Tali prodotti dovranno rientrare nella classificazione delle biomasse vergini ai sensi della Parte V dell'Allegato X del D.L. 152/2006 e s.m.i..

- k.** Ledoga esercita presso le proprie unità produttive di San Michele Mondovì (CN), e di Bagni di Lucca (LU) l'attività di produzione di tannino estratto da tronchi di castagno e partecipa al presente Accordo Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Ledoga dichiara che le relative piattaforme di trasformazione hanno una capacità produttiva complessiva di circa 120.000 tonnellate all'anno di materiale ascrivibile alla Tipologia IV ai sensi del DM 2 marzo 2010 e proveniente da attività di lavorazione meccanica di biomasse legnose vergini; Ledoga partecipa al presente Accordo Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno;
- l.** MPG esercita presso l'unità produttiva di Garessio (CN) l'attività di commercializzazione e lavorazione di prodotti forestali e residui di lavorazione di prodotti forestali e agricoli, dichiara di avere nella propria disponibilità quantitativi di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del DM 2 marzo 2010 e partecipa al presente Accordo Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. MPG dichiara che le relative piattaforme di lavorazione delle società consorziate sono ubicate nella Regione Piemonte e hanno una capacità produttiva complessiva di circa 60.000 t/anno. La biomassa fornita in forza dell'Accordo Quadro da MPG è il residuo di attività di lavorazione esclusivamente meccanica di biomasse legnose vergini; MPG partecipa al presente Accordo Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 5.000 t/anno.
- m.** Pastorino esercita presso l'unità produttiva di Bormida (SV) l'attività di commercializzazione di prodotti forestali e residui di lavorazione di prodotti forestali e agricoli, dichiara di avere nella propria disponibilità quantitativi di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del DM 2 marzo 2010 e partecipa al presente Accordo Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Pastorino dichiara che le relative piattaforme di lavorazione sono ubicate nella Regione Piemonte e hanno una capacità produttiva complessiva di circa 60.000 t/anno. La biomassa fornita in forza dell'Accordo Quadro da Pastorino è il residuo di attività di lavorazione esclusivamente meccanica di biomasse legnose vergini; Pastorino partecipa al presente Accordo Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 3.000 t/anno.
- n.** Massoni è un operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Accordo Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Massoni dichiara di avere nella propria disponibilità quantitativi di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del DM 2 marzo 2010. Massoni dichiara che le relative piattaforme di lavorazione sono ubicate nella Regione Toscana e hanno una capacità produttiva complessiva di circa 150.000 t/anno. La biomassa fornita in forza dell'Accordo Quadro da Massoni è il residuo di attività di lavorazione esclusivamente meccanica di biomasse legnose vergini; Massoni partecipa al presente Accordo Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 10.000 t/anno.
- o.** Avalentbentley è operatore nazionale della filiera agro-energetica e partecipa al presente Accordo Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Avalentbentley dichiara di avere nella propria disponibilità quantitativi di biomassa ascrivibile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del DM 2 marzo 2010, Inoltre Avalentbentley dichiara che le relative piattaforme di lavorazione sono ubicate nella Regione Toscana e hanno una capacità produttiva complessiva di circa 30.000 t/anno. La biomassa fornita in forza dell'Accordo Quadro da Avalentbentley è il residuo di attività di lavorazione di biomasse legnose vergini; Avalentbentley partecipa al presente Accordo Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo pari a circa 3.000 t/anno.
- p.** Ai sensi del D. Lgs 102/2005 (e successive integrazioni), i collettori hanno il compito di provvedere, per conto del Trasformatore, al reperimento delle biomasse legnose e alla relativa verifica della tracciabilità; i Collettori sono in condizioni di approvvigionare BiOlevano per quote significative del fabbisogno annuo di quest'ultimo con biomasse legnose vergini garantendo a BiOlevano l'accesso al sistema di incentivazione prevista per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ($k = 1,8$). ;
- q.** In conformità a quanto richiesto dal D. Lgs 102/2005, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo Quadro hanno sede operativa in quattro diverse regioni d'Italia, e in particolare Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana;
- r.** il presente Accordo Quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti dettati nel presente Accordo Quadro e dalla normativa applicabile vigente;
- s.** Nel rispetto dell'art. 11, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.102/2005, le Parti si obbligano a far sì che gli acquirenti si approvvigionino della biomassa legnosa vergine esclusivamente tramite contratti da stipularsi per iscritto che rispettino i contenuti dell'Accordo Quadro e ne prevedano espressamente l'applicazione anche nei confronti degli

imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto decreto legislativo.

- t. Le Parti hanno definito il modello contrattuale avente per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione dell'Accordo Quadro– redatto nel rispetto degli articoli 12 e 13 del D. Lgs. 102/2005 – che è accluso al presente Accordo Quadro quale Allegato A (il “**Contratto Tipo**”). Contestualmente alla firma del presente Accordo Quadro, Ledoga, MPG, Pastorino, Massoni e Avalenbentley hanno sottoscritto con BiOlevano specifici contratti conformi al Contratto Tipo;
- u. le Parti si riservano il diritto di stipulare altri contratti-quadro, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2005, anche con altri soggetti;
- v. L'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. 102/2005 prevede che il contratto quadro e il modello del contratto tipo siano depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il MIPAAF che, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed i contratti tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del MIPAAF e su quelli delle regioni interessate;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

In dettaglio, gli allegati sono:

- a. Allegato A: Modello di Contratto Tipo
- b. Allegato B: Modello Autocertificazione provenienza del materiale per tipologia:
 - i. Modello Autocertificazione provenienza del materiale di tipologia I
 - ii. Modello Autocertificazione provenienza del materiale di tipologia II
 - iii. Modello Autocertificazione provenienza del materiale di tipologia III
 - iv. Modello Autocertificazione provenienza del materiale di tipologia IV

Articolo 2

Finalità

Le Parti danno atto e prendono atto che la finalità esclusiva della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei Contratti Tipo ed eventualmente dei sottesi contratti commerciali (anche con riferimento ai contratti tipo di secondo livello sottoscritti con i Produttori Esterni) è il riconoscimento e l'ottenimento del regime K = 1,8 per i Certificati Verdi per il Prodotto oggetto del presente Accordo Quadro.

Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di approvvigionamento del Prodotto finalizzato alla trasformazione del Prodotto in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda.

Tutte le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda mediante le seguenti strategie:

- Valorizzazione energetica degli scarti di trasformazione attualmente disponibili;
- Incremento dell'offerta di biomasse legnose derivanti dalla gestione dei boschi naturali presenti sul territorio nazionale;
- Incremento dell'offerta di biomasse legnose derivanti dalle colture dedicate mediante aumento delle superfici agricole a queste destinate;

- Incremento dell'offerta di biomasse legnose prodotte come scarti di lavorazione delle colture arboree non dedicate.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere la programmazione degli interventi relativi al Prodotto e finalizzati all'applicazione delle strategie sopra elencate.

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di coltivazione e di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l'offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, delle strategie sopra elencate, nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

B. Sicurezza di approvvigionamento.

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere presso i Produttori Esterni la stipula di contratti di coltivazione e/o fornitura (di secondo livello), utilizzando il modello di Contratto Tipo accluso al presente Accordo Quadro quale Allegato A. Le Parti predispongono il contratto tipo di coltivazione e/o fornitura, secondo il modello allegato al presente Accordo Quadro o eventuali altri modelli ministeriali (se disponibili), prevedendo espressamente in essi, oltre l'assunzione da parte degli acquirenti e dei coltivatori dei rispettivi obblighi previsti dal D. Lgs. n. 102/2005 e dal presente Accordo Quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità. Le eventuali modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti in ogni caso prima di ogni campagna e con la sola finalità di adattamento alle sopravvenute norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Accordo Quadro.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad attivare (e/o adottare se già esistenti) sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 102/2005 nonché a trattare i Prodotti secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i Prodotti a maggior contenuto energetico.

Sul piano qualitativo e delle tecniche colturali le Parti all'occorrenza concorderanno disciplinari di produzione volti a garantire la migliore qualità possibile dei Prodotti e il rigoroso rispetto dell'ambiente.

Detti disciplinari saranno siglati dalle Parti e saranno parte integrante del presente Accordo Quadro. I disciplinari potranno tra l'altro definire i seguenti punti:

- Tipi di colture dedicate e modalità di coltivazione e raccolta maggiormente idonee a garantire l'approvvigionamento di biomassa, il rispetto dell'ambiente e la qualità dei prodotti;
- Modalità di taglio, esbosco e allestimento del materiale derivante da boschi naturali;
- Modalità di stoccaggio del materiale presso i produttori e presso eventuali piazzali di stoccaggio intermedi;
- Modalità di conferimento del materiale al collettore e da questi al trasformatore
- Controlli da effettuarsi nelle diverse fasi della filiera;
- Procedure e sistema documentale a garanzia della tracciabilità della biomassa ai sensi del DM 2 marzo 2010.

D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro, tutte le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del Prodotto.

Tenuto conto che:

- il Trasformatore ha deciso di aprirsi a mercati agroforestali al di fuori dell'ambito della Filiera Corta;
- sul mercato nazionale dei "prodotti", l'offerta è deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura, tenendo conto delle dinamiche di mercato e degli obiettivi di produzione energetica comunitari e nazionali;
- il Trasformatore vede nel presente Accordo Quadro lo strumento utile per ridurre la pressione sul mercato locale e per perseguire un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biomasse legnose per la valorizzazione energetica su un arco temporale di circa 15 anni;

le Parti intendono attivare progetti - cofinanziati dalle Parti e da eventuali autorità pubbliche - orientati a valutare nuove formule di valorizzazione commerciale del Prodotto, nonché progetti nel settore della ricerca e sperimentazione di varietà e tecniche agronomiche finalizzate a migliorare le produzioni comprese attività di innovazione tecnologica.

Articolo 3

Campo di applicazione e Soggetti coinvolti

Il presente Accordo Quadro si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, le Parti si riservano di verificare l'estendibilità ad altri soggetti comunitari.

Ai fini del presente accordo le parti individuano preventivamente i seguenti soggetti, che a vario titolo concorrono alla gestione del materiale:

- i. Produttore: azienda di provenienza delle biomasse legnose ai sensi del DM 2 marzo 2010 che ha sottoscritto il presente Accordo Quadro;
- ii. Collettore: soggetto cui è demandato il compito di provvedere per conto del Trasformatore al reperimento delle biomasse legnose e alla completa tracciabilità del Prodotto;
- iii. Trasformatore (BiOlevano) cui è demandato il compito di provvedere alla valorizzazione energetica del prodotto [secondo le proprie insindacabili necessità] nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni autorizzative previste;
- iv. Produttore Esterno: produttore diverso dai firmatari del presente Accordo Quadro.

Articolo 4

Durata

Il presente Accordo Quadro avrà durata fino al 22 novembre 2027, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Articolo 5

Diritti e obblighi delle Parti

I Produttori, i Collettori e i Produttori Esterni, congiuntamente o singolarmente tra di loro, stipulano con il Trasformatore i Contratti Tipo.

I Collettori e il Trasformatore si impegnano a ritirare tutto il Prodotto conferito ai sensi dei suddetti Contratti Tipo, previa verifica della qualità e della completa tracciabilità.

Il Collettore in ogni caso si impegna a conferire tutto il Prodotto al Trasformatore, dopo averne verificata e garantita la qualità e la tracciabilità e quindi la completezza della documentazione necessaria.

Salvo che il Trasformatore non dia l'incarico ad un Collettore per il ritiro del Prodotto mantenendo in tal caso il diritto di verificare, ulteriormente, qualità e tracciabilità dello stesso, il Trasformatore potrà decidere di ritirare direttamente il Prodotto dal Produttore.

Le Parti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa vigente. Dovranno inoltre essere rispettate le procedure per la tracciabilità del materiale come disposte dal DM 2 marzo 2010.

Fermo restando che ai sensi del presente Accordo Quadro la figura del Trasformatore (i.e. BiOlevano) e' unica, le Parti si obbligano sin d'ora a facilitare ed accettare, senza alcuna riserva, l'ingresso di nuovi operatori (siano essi produttori e/o collettori) nel presente Accordo Quadro; tali nuovi operatori dovranno avere i requisiti prescritti dall'Accordo Quadro e dalla normativa applicabile.

Inoltre le Parti si impegnano a formalizzare l'accettazione dell'ingresso del nuovo operatore – attraverso la sottoscrizione di un addendum contrattuale – entro e non oltre 15 giorni dalla formale richiesta di accettazione presentata dalla Parte più diligente.

Qualora una Parte già sottoscrittrice del presente Accordo Quadro dovesse: (i) rifiutare l'ingresso di un nuovo operatore (Produttore e/o Collettore) o (ii) ritardare la firma dell'addendum contrattuale oltre il termine sopra previsto (i.e. 15 giorni) o (iii) essere inadempiente a qualsiasi altra disposizione dell'Accordo Quadro, tale Parte sarà considerata inadempiente all'Accordo Quadro e la Parte più diligente potrà dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, esclusivamente nei confronti della Parte inadempiente, che pertanto verrà esclusa dall'Accordo Quadro. Tale risoluzione (con l'esclusione della Parte inadempiente) sarà comunicata formalmente al MIPAAF affinché la compagine dei sottoscrittori dell'Accordo Quadro risulti aggiornata e possa essere pubblicata sui siti internet competenti. Nonostante l'eventuale risoluzione nei confronti di una Parte inadempiente secondo quanto sopra previsto, resta inteso che l'Accordo Quadro continuerà ad essere valido ed efficace nei confronti di tutte le altre Parti sottoscrittrici dell'Accordo Quadro e del relativo addendum contrattuale, e dei Contratti Tipo.

La formalizzazione dell'ingresso di ciascun nuovo operatore verrà ratificato tramite addendum al presente Accordo Quadro che verrà trasmesso al MIPAAF. La decorrenza dell'inizio attività da parte del nuovo operatore decorrerà dall'accettazione dell'Addendum da parte del MIPAAF.

Articolo 6

Contratti Tipo (di secondo livello) con Produttori Esterni

Al fine di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche di piccoli produttori, tenendo conto degli interessi della filiera e del consumatore finale, le Parti condividono che eventuali produttori diversi dai firmatari del presente Accordo Quadro (i “**Produttori Esterni**”) hanno il diritto di sottoscrivere contratti di fornitura (che potranno avere anche durata inferiore a 12 mesi) relativi al Prodotto con il Collettore e il Trasformatore oppure soltanto con il Trasformatore.

Il Produttore Esterno che intenda sottoscrivere tali contratti dovrà obbligatoriamente stipulare il Contratto Tipo (allegato A al presente Accordo Quadro) con il Collettore e/o il Trasformatore e, ove lo ritenga opportuno, anche un contratto commerciale che in ogni caso dovrà fare riferimento al Contratto Tipo sottoscritto tra le parti.

Nel caso in cui tale Contratto Tipo (di secondo livello) sia sottoscritto dal Produttore Esterno e dal Collettore esso dovrà essere sottoscritto per accettazione anche dal Trasformatore a pena di inefficacia.

Il Produttore Esterno si obbliga a fornire al Trasformatore (nel caso in cui il Contratto Tipo di secondo livello sia sottoscritto con il solo Trasformatore) tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità del Prodotto per l'ottenimento dei certificati verdi in favore del Trasformatore.

Il Produttore Esterno si obbliga a fornire al Collettore (nel caso in cui il Contratto Tipo di secondo livello sia sottoscritto con il Collettore e il Trasformatore) tutta la documentazione e le informazioni necessarie (acquisizione e il relativo rilascio in originale o in copia conforme all'originale al Trasformatore) ai fini della tracciabilità del Prodotto per l'ottenimento dei certificati verdi in favore del Trasformatore.

Le Parti sono consapevoli che al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro il periodo di riferimento per il MIPAAF per il riconoscimento del K = 1,8 va dal 1 dicembre al successivo 30 novembre; i Collettori si obbligano a consegnare al Trasformatore, entro i termini imposti e definiti dal MIPAAF, le autocertificazioni compilate

e firmate per singola e specifica Tipologia I, II, III e IV, in conformità ai modelli contenuti nell'Allegato B al presente Accordo Quadro e in funzione delle forniture effettuate nel periodo.

Articolo 7

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione delle quantità di Prodotto da fornire e del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula di specifici contratti tra le Parti (i.e. Contratti Tipo ed eventualmente contratti commerciali) avendo a riferimento parametri relativi al Prodotto quali: (i) il tipo di assortimento (specie legnosa, caratteristiche fisiche), (ii) il potere calorifico inferiore (PCI), (iii) l'umidità, (iv) la qualità in riferimento a parametri chimici, fisici, dimensionali (contenuti in ceneri/inerti).

Articolo 8

Determinazione dei contributi

Tutte le Parti possono prevedere, esclusivamente di comune accordo, la corresponsione di contributi esclusivamente per attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Accordo Quadro, fissandone l'entità e la modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

Articolo 9

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Per "Forza Maggiore", ai sensi dell'Accordo Quadro, si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, il contratto di coltivazione e/o fornitura fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la migliore diligenza e le specifiche competenze necessarie.

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dall'Accordo Quadro e dai relativi Contratti Tipo e dai relativi contratti commerciali, qualora tali inadempimenti derivino da Forza Maggiore, in quest'ultima considerando convenzionalmente, ma non esaustivamente, compresi, purché soddisfino i requisiti predetti, anche tutti i casi di sciopero, agitazioni sindacali, eventi climatici estremi (alluvioni, ecc..) o, in genere, qualunque evento straordinario non imputabile alle Parti.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare immediatamente entro cinque giorni dal verificarsi o dalla pervenuta conoscenza dell'evento di Forza Maggiore, per iscritto con mezzo idoneo, le altre Parti di qualunque evento di Forza Maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dall' Accordo Quadro e dai relativi Contratti Tipo e, ove esistenti, dai relativi contratti commerciali, al fine di definire di comune accordo le soluzioni più opportune e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'evento di Forza Maggiore nel più breve tempo possibile.

In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nell'Accordo Quadro relativi Contratti Tipo e, ove esistenti, dai relativi contratti commerciali per il periodo in cui sussista tale causa.

Articolo 10

Interessi moratori da ritardato pagamento

Le Parti convengono che in presenza di contratti commerciali sottoscritti ai sensi del presente Accordo Quadro, l'eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento, da parte del collettore o del trasformatore, saranno dovuti gli interessi moratori così come previsti dal d. lgs. n. 231/02.

Articolo 11

Contestazioni

Le Parti convengono che eventuali contestazioni relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Tipo e/o dai relativi contratti commerciali dovranno essere sollevate mediante comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo di posta elettronica certificata od a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento oggetto di contestazione .

Articolo 12

Cause di risoluzione dell'Accordo Quadro.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni espresse nel presente Accordo Quadro, in quanto ritenute tutte violazioni di grave importanza, possono costituire motivo di risoluzione a sensi degli art. 1453 e 1455 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento di eventuali danni.

La Parte adempiente al presente Accordo Quadro avrà quindi diritto ed onere di costituire preventivamente in mora entro un ragionevole termine la Parte ritenuta inadempiente, invitandola così all'esecuzione dei propri obblighi.

Le Parti convengono che le condizioni espresse nel presente Accordo Quadro e le relative sanzioni si applicano anche ai Contratti Tipo e ai contratti commerciali stipulati ai sensi del medesimo.

Articolo 13

Modifiche e/o integrazioni – Clausola di prevalenza

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo Quadro dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti.

Nel caso di contrasto tra le previsioni dell'Accordo Quadro, del Contratto Tipo e l'eventuale contratto commerciale, le Parti concordano che le previsioni dell'Accordo Quadro prevarranno su quelle del Contratto Tipo e del contratto commerciale e le previsioni del Contratto Tipo prevarranno su quelle del contratto commerciale.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Quadro, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Accordo Quadro. Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 15

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo Quadro mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il

convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Milano.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico, fermo restando che il danno verrà liquidato con valutazione equitativa. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 16

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Accordo Quadro e il modello del Contratto Tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Accordo Quadro ed il modello del Contratto Tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività attinenti l'attuazione del presente Accordo Quadro, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, tramite l'*istanza annuale per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica*, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione e/o fornitura stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati, nel rispetto delle finalità del presente Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Olevano di Lomellina, _____

Biomasse Olevano srl

LEDOGA srl

MPG F.Ili

Pastorino S.r.l.s. Unipersonale

Avalenbentley S.r.l.

Massoni P. e M. S.r.l.